

Bruxelles, 17 febbraio 2022  
(OR. fr)

6327/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0418(CNS)**

---

---

**UK 22  
FISC 45  
ECOFIN 133**

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2008/118/CE e la direttiva (UE) 2020/262 (rifusione) per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica - Orientamento generale

---

1. Il 16 dicembre 2021 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto. L'obiettivo della proposta è autorizzare la riapertura dei punti di vendita in esenzione da imposte nel terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
2. Il gruppo "Regno Unito" e il gruppo "Questioni fiscali" hanno esaminato la proposta rispettivamente il 14 gennaio e l'11 febbraio 2022. Tutte le delegazioni sono in grado di appoggiare il testo del progetto di direttiva che figura nell'allegato della presente nota.
3. I pareri del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo sul fascicolo interistituzionale 2021/0418 (CNS) non sono ancora pervenuti.
4. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, un orientamento generale sul progetto di direttiva del Consiglio.

Progetto

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 2008/118/CE e la direttiva (UE) 2020/262 (rifusione) per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio<sup>3</sup> autorizza gli Stati membri a esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati negli aeroporti e nei porti dell'Unione ai viaggiatori che si recano in un territorio terzo.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

- (2) Il collegamento fisso sotto la Manica è un collegamento ferroviario che consiste in un tunnel a due gallerie sotto la Manica tra Folkestone (Kent, Regno Unito) e Coquelles (Pas-de-Calais, Francia). Dispone di una galleria di servizio e di terminali a entrambe le estremità per il controllo di entrata e di uscita dai tunnel. Presenta le caratteristiche di un collegamento marittimo con controlli di frontiera presso i due terminali di accesso. Il terminale del collegamento fisso sotto la Manica e il porto di Calais consentono entrambi una traversata marittima alle stesse condizioni.
- (3) Il terminale del collegamento fisso sotto la Manica dovrebbe pertanto essere considerato equivalente a un porto ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.
- (4) A causa del recesso del Regno Unito dall'Unione, che ha portato all'apertura dei punti di vendita in esenzione da imposte in particolare nei porti di Calais e Dunkerque e nel terminale britannico del collegamento fisso sotto la Manica a Folkestone, è opportuno autorizzare l'apertura di punti di vendita in esenzione da imposte nel terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica a Coquelles.
- (5) Dato che i viaggiatori che utilizzano il collegamento fisso sotto la Manica non possono uscire fino a quando raggiungono la destinazione, il rischio del mancato rispetto delle disposizioni sulle accise e sulle importazioni in esenzione da imposte da parte dei viaggiatori e, di conseguenza, l'onere del controllo per le autorità doganali sarebbero limitati. Tuttavia, per evitare qualsiasi evasione, elusione o abuso, la Francia adotta le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione dell'esenzione fiscale nei punti di vendita in esenzione da imposte del terminale francese di Coquelles.
- (6) Poiché la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio<sup>4</sup> abroga e sostituisce la direttiva 2008/118/CE a decorrere dal 13 febbraio 2023, è opportuno modificare anche la disposizione corrispondente della direttiva (UE) 2020/262.
- (7) La direttiva 2008/118/CE e la direttiva (UE) 2020/262 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

---

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

**Modifica della direttiva 2008/118/CE**

L'articolo 14 della direttiva 2008/118/CE è così modificato:

1) è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis*. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.";

2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1, 1 *bis* e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso."

*Articolo 2*

**Modifica della direttiva (UE) 2020/262**

L'articolo 13 della direttiva (UE) 2020/262 è così modificato:

1) è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis*. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.";

2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1, 1 *bis* e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso."

### *Articolo 3*

Lo Stato membro che decida di applicare l'esenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE conformemente all'articolo 1 della presente direttiva o l'esenzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 conformemente all'articolo 2 della presente direttiva, e adotti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla presente direttiva, comunica immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando lo Stato membro adotta tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dallo Stato membro.

### *Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente / La presidente*

---